# Disciplinare di gara

# GARA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO (ART. 54, 59 e 60 DEL D. LEG.VO 18/4/2016 N. 50) CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI, SUL QUALE BASARE L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI PER IL SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI E LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI” IN STRUTTURE ABITATIVE FINO A 50 POSTI (ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL CAPITOLATO SERVIZIO ACCOGLIENZA ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 29/1/2021 PER LA DURATA DI UN BIENNIO A DECORRERE DAL 01/11/2023. CIG: 9880233234

## 1.PREMESSE

L’ente appaltante è la Prefettura di Cuneo -Ufficio Territoriale del Governo, Via Roma n. 3 12100 CUNEO, telefono 0171/443411, email: ammincontabile.pref\_cuneo@interno.it, email pec: ammincontabile.prefcn@pec.interno.it.

La Prefettura di Cuneo, d’ora innanzi denominata “stazione appaltante” ha necessità di proseguire per un biennio successivo al 31.10.2023 il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Pertanto, con provvedimento di indizione della gara n.34613 del 16.06.2023, la stazione appaltante ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da strutture abitative, site nel territorio della provincia di Cuneo, con capienza fino a 50 posti di cui all’art. 1 comma 2 lett.a) del nuovo capitolato di appalto dei servizi di accoglienza adottato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021 per un fabbisogno presunto di posti pari a 230 per il periodo dal 1° novembre 2023 (o data successiva di conclusione delle operazioni di gara) e per un biennio. Il numero dei posti è stato calcolato sulla base delle presenze nelle strutture della tipologia di cui alla presente procedura alla data del presente bando e di cui deve essere assicurata la continuità, e con un margine in aumento di circa il 20% .

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 e 4 lett.a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50-Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice),sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.

La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità.

La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio della provincia di Cuneo. Il CPV (Vocabolario Comune degli Appalti) dell’appalto è 85311000-2. Codice NUTS ITC 16.

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Giuseppe Zarcone, Dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Cuneo.

Il Direttore dell’esecuzione è il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Cuneo Dott.ssa Maria Antonietta Bambagiotti.

## PIATTAFORMA TELEMATICA

### IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

La Prefettura di Cuneo (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

* parità di trattamento tra gli operatori economici;
* trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
* standardizzazione dei documenti;
* comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
* comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
* segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
* gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

* difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
* utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it/) o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

### DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
* un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
* un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
* un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
	1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
	2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
	3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.]

All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d’ora innanzi anche “*account”*). L’*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell’*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement

L’*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’*account* riconducibileall’operatore economico medesimo; ogni azione inerente *l’account* all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.

L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

### GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Prefettura di Cuneo, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it/) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

## 2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Prefettura di Cuneo- stazione appaltante codice AUSA 0000239254, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in strutture temporanee abitative fino a 50 posti di cui all’art. 1 c. 2 lett. a) del capitolato approvato con DM 29/1/2021, come meglio indicato nelle condizioni contrattuali e specifiche tecniche con relativi allegati.

Il bando di gara sarà:

-trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

-pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2 c.6 del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/1/2017, n. 20);

-pubblicato sul profilo della stazione appaltante.

<http://www.prefettura.it/cuneo/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-161127.htm> pubblicato sul Sistema accedendo al sito <https://www.acquistinretepa.it>

-pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani o settimanali a diffusione locale.

### 2.1.DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende il disciplinare di gara corredato dai seguenti allegati:

1. Condizioni contrattuali, con i seguenti allegati:
* Tab “A” dotazione minima di personale;
* Tabella delle “Frequenza delle pulizie”.
* Tabella C, fac-simile relazione mensile su beni e servizi erogati prevista dalle condizioni contrattuali;
* Tab.C1 fac -simile foglio firma presenze mensili ospiti
* Tab C2- foglio firma consegna pocket money;
* Tab.C3 consegna beni forniti**;**
* Allegato 1-bis per i centri costituiti da unità abitative fino ad un massimo di 50 posti di cui all’art. 1 c.2 lett. a) del nuovo schema di capitolato approvato con DM 21/1/2021;
* All. 4-quater-specifiche tecniche sulla somministrazione dei pasti;
1. Allegato 2,domanda partecipazione, dichiarazioni possesso requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico professionale, altre dichiarazioni previste dal disciplinare e al paragrafo 20 del disciplinare.
2. Allegato 1 ter relativo alla struttura dell’offerta per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i centri di cui all’art. 1 c. 2 lett. a) del nuovo schema di capitolato approvato con DM 21/1/2021;
3. all. 4 modello contenente l’indicazione circa i costi della sicurezza aziendale (art. 95 comma 10 del codice degli appalti) ed i costi della manodopera (art. 95 c. 10 del Codice) da unire all’offerta economica.
4. DGUE;
5. Dichiarazione impresa ausiliaria per eventuale avvalimento.
6. All. B criteri di stima dei costi di riferimento determinati per le strutture abitative fino a 50 posti e tabella sulla determinazione del prezzo a base di gara terminato dal decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021 per le strutture abitative fino a 50 posti contemplate all’art. 1 c. 2 lett. a) di detto decreto.
7. Patto di integrità (sulla base di quanto formulato dall'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.831 del 3 agosto 2016, del Codice degli appalti approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 29 gennaio 2020; del DPR 16 aprile 2013. n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 8 agosto 2016).
8. Dichiarazione per informativa antimafia ;
9. Regole del Sistema di e-procurement della pubblica la stazione appaltante.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale della stazione appaltante all’indirizzo : <http://www.prefettura.it/cuneo/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-161127.htm>

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente.

### 2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa potranno essere richiesti direttamente alla stazione appaltante solo a mezzo pec all’indirizzo: ammincontabile.prefcn@pec.interno.it mediante **la proposizione** di quesiti scritti da inoltrare **almeno fino a 8 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito all’indirizzo della stazione appaltante : <http://www.prefettura.it/cuneo/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-161127.htm>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le

 comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dall’operatore economico.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario degli operatori economici ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

## 3.OGGETTO E IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza articolati in unità abitative fino a 50 unità, di cui all’art. 1 comma 2 lett.a) del nuovo capitolato di appalto dei servizi di accoglienza adottato con decreto del Ministro dell’Interno del 29/1/2021, trasposto all’art. 1 c. 1 lett.a) delle condizioni contrattuali. Per detti centri il servizio comprende l’organizzazione dei servizi secondo quanto descritto in dette condizioni e relativi allegati (Allegato 1bis,All. 4-quater-Frequenza delle pulizie, Tab A dotazione minima di personale,Tabelle C,C1,C2,C3) il cui **prezzo a base di gara** è quello totale indicato nell’ “**allegato B**” allegato al presente disciplinare.

Per centro di accoglienza costituiti da unità abitative fino a 50 posti devono intendersi, a mente di quanto dispone l’art. 1 c.1 lett.a) delle condizioni contrattuali una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale da parte del migrante. In tali strutture l’erogazione dei rimanenti servizi è espletata in modalità di rete ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella Tabella A dotazione minima di personale è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa bensì al numero dei posti complessivamente destinati all’accoglienza con riferimento all’insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.

L’operatore economico potrà, pertanto, offrire una o più strutture costituite ciascuna da unità abitative di capienza massima fino a 50 posti. Ai fini, invece, della modalità di erogazione dei servizi in rete (e solo per l’applicazione di tale modalità di servizi in rete) le strutture abitative offerte devono essere raggruppate in modo tale che :

- la capienza totale dei posti della rete non superi il numero massimo di 50;

- le strutture abitative in rete siano collocate nello stesso Comune o in Comuni contigui o, se in Comuni non contigui, le strutture devono essere raggiungibili una dall’altra in un tempo non superiore a 30 minuti.

Per i servizi svolti dal medico, assistente sociale e per quelli di mediazione linguistica, da erogarsi agli ospiti nell’ambito delle strutture in rete, l’operatore economico deve realizzare una modalità organizzativa tale da consentire comunque a ciascun ospite di poter ricevere le prestazioni presso una o più struttura in rete, consententendone la mobilità per la fruizione con mezzi dell’operatore economico e senza oneri per l’ospite .

**Prezzi a base di gara**

**Tabella**

Per le strutture abitative di cui all’art. 1 c. 2 delle condizioni contrattuali :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione** | **CPV** | **Prezzo a base di gara** |
| 1 | Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dall’operatore economico | 85311000-2 | €.24,45 pro capite al giorno |
| 2 | Fornitura del Kit (controvalore giornaliero a persona) e Altro(materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci) | 18230000-9 (Indumenti calzature e accessori22000000-0(altro materiale), 24000000-4(farmaci) | €.3,93 per singolo kit e fornitura altro materiale al giorno a persona |
| **TOTALE** | **€.28,38** |

I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta. Al riguardo, si richiama quanto contenuto all’art. 26 delle condizioni contrattuali – Fatturazione e pagamenti- in merito all’imponibilità ai fini IVA del servizio di accoglienza.

**Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dall’operatore economico.**

I posti destinati all’accoglienza sono 230 totali.

Il numero dei giorni del periodo oggetto dell’appalto è di 365 per il primo anno, 365 per il secondo anno e di 180 giorni per un trimestre di presumibile proroga nelle more dell’attivazione di una nuova procedura di gara .

L'importo complessivo dell'accordo quadro-in base al fabbisogno teorico di **n.230** posti destinati all'accoglienza – è pari ad € **€.9.471.364,90** Calcolato per la somma dei seguenti elementi:

1) € 4.105.155,00 per il servizio indicato al n.1 della Tabella che precede di cui al presente paragrafo quale prodotto tra il prezzo a base di gara pro capite al giorno di euro 24,45 (punto 1 della tabella) per il numero dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni.

2) € 659.847,00 per la fornitura di beni indicati al n. 2 della della Tabella quale prodotto tra il prezzo delle forniture di euro 3,93 pro capite al giorno per il numero dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni .

3) € 424.787,00 **non soggetti a ribasso, e non compresi nel prezzo a base di gara indicato nella tabella B allegata al presente disciplinare** per la fornitura del Pocket Money (derivante dall'importo di € 2,50 moltiplicato per il numero dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni) e della tessera telefonica (€ 0,03 al giorno derivante dall'importo di € 5,00 diviso 365 giorni) ;

4) Importo per per l’opzione prevista dall’art. 106 c. 1 lett. a) del codice per l’aumento del 50% dei posti stimata pari ad € 2.594.894,50 calcolato sugli ammontari indicati ai punti da 1 a 3;

5) Importo per per l’opzione prevista dall’art. 106 c. 1 lett. e) del codice del 20% pari ad € 1.037.957,80 calcolato sugli ammontari indicati ai punti da 1 a 3;

6) Importo per per un trimestre di proroga nelle more dell’indizione della nuova gara pari ad € 648.723,60 calcolato sugli ammontari indicati ai punti da 1 a 3;

I prezzi pro-capite al giorno sono soggetti a revisione in relazione alle disposizioni di legge vigenti nell’arco temporale di validità dell’accordo quadro e secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero dell’Interno.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice, il prezzo *pro capite al giorno* a base di gara tiene conto del costo medio di riferimento della manodopera secondo quanto indicato nell’allegato B al presente disciplinare.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, considerata la natura del servizio, la stazione appaltante non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), ai sensi dell’art. 26 del 81/2008 e s.m.i..

## 4.DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI APPALTO, OPZIONI

### 4.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) **è di n. 2 anni decorrenti dalla data dell’1/11/2023 (o data successiva di conclusione delle operazioni di gara) e per un biennio.**

Per **durata dell'accordo quadro** si intende il periodo durante il quale la stazione appaltante potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro al solo verificarsi delle necessità di ospitare richiedenti protezione internazionale nelle strutture.

I **singoli contratti di appalto** saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata massima di 24 mesi, secondo termini e condizioni riportati nelle condizioni contrattuali.

### 4.2 OPZIONI

#### 4.2.1.MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei limiti del 50% dell’importo del contratto nei termini di seguito indicati:
2. un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell’andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l’Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell’appalto, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui all’allegata tabella A dotazione minima del personale. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
3. un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel presente contratto e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL.
4. un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel contratto in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL della categoria di personale impiegato, con riferimento alle tipologie indicate nella Tabella A-dotazione minima di personale;
5. aumento nella fornitura di bene e servizi necessari agli ospiti per il verificarsi di situazioni di emergenza sanitaria normativamente disposte e per i periodi di durata di queste. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e tracciabilità.

L'accordo quadro potrà essere, altresì, modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell’importo del contratto nei termini di seguito indicati al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. e)

L'accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice, e tali modifiche sono soggette alle comunicazioni di cui all’art. 106 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### 4.2.2.OPZIONE DI PROROGA

La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, stimata in 3 mesi.

## 5.VALORE COMPLESSIVO

Ai sensi dell'art. 35, comma 16 del Codice, il valore complessivo dell'accordo quadro, Iva esclusa, tenuto conto delle opzioni di cui al presente paragrafo, è stimato in:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Importo complessivo di cui al paragrafo 3 | Opzione art.106, comma 11 lett.a) (Max 50%)  | Opzione art.106, comma 11 lett.e) (Max 20%)  | Opzione proroga tecnica per la durata di 3 mesi | **Totale** |
| €.5.189.789,00 | € 2.594.894,50 | € 1.037.957,80 | € 648.723,60 | € 9.471.364,90 |

## 6.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all’art. 3, lett. p) del Codice ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** agli operatori economici di partecipare alla gara in piùdi un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete.

**È vietato** all’operatore economico che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** all’operatore economico che partecipa alla gara in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le **aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete** (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

* + - 1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
			2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
			3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7.REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In particolare, i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 c. 1 e 2 del Codice non devono sussistere nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del Codice[[1]](#footnote-1).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n.78 conv. in Legge n.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 8.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I operatori economici, **a pena di esclusione,** devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 9.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. **Per le imprese**: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2. **Per le cooperative**: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
3. **Per le cooperative sociali** **ex Legge 381/1991** e i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
4. **Per le associazioni/organizzazioni di volontariato**: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge o ai registri regionali o al Runts (Registro Unico del Terzo Settore) unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
5. **Per gli enti e le associazioni di promozione sociale:** iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge 383/2000 o al Runts (Registro Unico del Terzo Settore) da leggi successive unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
6. **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro**: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

L’operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti dall’operatore economico.

## 10.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. e) del Codice, di una copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall’operatore economico, nonché verso i dipendenti, per un massimale non inferiore al 10% all'importo che deriva dal prezzo calcolato dall’operatore economico così come di seguito specificato.

L’operatore economico che presenta offerta dovrà determinare l’importo del massimale della copertura assicurativa attraverso il prodotto tra il costo medio di riferimento al giorno pro-capite (€ 30,91), indicato nella tabella B allegata al presente disciplinare, ed il numero di posti offerti per tale tipo di strutture ed i giorni di durata dell’accordo quadro (730 gg.).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

## 11.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L’operatore economico per partecipare alla procedura deve :

a) avere la disponibilità di idonei immobili da destinare a strutture abitative fino a 50 posti di cui all’art. 1 c. 1 lett.a) delle condizioni contrattuali , specificando il Comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e indicando il titolo che legittima la disponibilità degli stessi (proprietà, locazione, comodato, altro.) ovvero deve essere in possesso dell'impegno del titolare a concederne disponibilità.

b) aver eseguito direttamente nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto del presente accordo di valore almeno pari al 20% dell’ammontare che deriva dal prodotto tra il costo medio di riferimento al giorno pro-capite, indicato nella tabella B allegata al presente disciplinare (€ 30,91), il numero di posti offerti per tale tipo di strutture ed il numero dei giorni dell’accordo quadro (730 gg.).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi (forniture) prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici il requisito è provato mediante dichiarazione dei servizi prestati firmata digitalmente dalla pubblica amministrazione con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o firmata analogicamente e debitamente autenticata dall’operatore economico.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, il requisito è provato mediante una dichiarazione dei servizi prestati firmata digitalmente dal committente privato con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o firmata analogicamente e debitamente autenticata dall’operatore economico.

Nel caso in cui il committente del servizio sia stato la stazione appaltante, la documentazione non deve essere prodotta ed è sufficiente l’indicazione del periodo nell’allegato 2.

## 12.INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **di idoneità professionale** di cui al paragrafo 9(iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.

Il requisito di **capacità economico finanziaria** di cui al paragrafo 10deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

1. somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
2. unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale **il requisito di capacità tecnica e professionale** cui al precedente paragrafo 11deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

## 13.INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett, b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di **idoneità professionale** relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 9 punto a) deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 9 lettere da a) ad f) in relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 14. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui ai paragrafi 10 e 11, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali (paragrafo 7) né per quelli di idoneità professionale di cui al paragrafo 9.**

L’operatore economico deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo paragrafo 20.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 20.3.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità,** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L’operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di **esclusione,** non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un operatore economico e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l’operatore economico che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione dell’operatore economico e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, all’operatore economico di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto all’ operatore economico la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L’operatore economico, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (cfr paragrafo 20.2 - DGUE, parte II, sezione C). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione dell’operatore economico dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 15.SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito per l’erogazione del servizio in strutture di cui all’art. 1 lett.A) delle condizioni contrattuali **per i servizi di pulizia(limitatamente a quelli cui è tenuto l’ente gestore) e servizio di distribuzione delle derrate alimentari.**

L’operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente calcolati sull'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato.**

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 16.GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredatada:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al *2%* dell’importo che deriva dal prezzo massimo *pro capite pro die* a base di gara (€ 30,91) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell’accordo quadro (730 gg.) . È fattosalvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in ordine alle riduzioni della garanzia medesima.
2. **una** **dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare** **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora l’operatore economico risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’accordo, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta dell’operatore economico:

* 1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
	2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con assegno circolare intestato alla Prefettura di Cuneo;
	3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
* http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari\_non\_abilitati.pdf
* http://www.ivass.it/ivass/imprese\_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

* + 1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
		2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice;
		3. essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*
		4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
		5. prevedere espressamente:
			- * la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
				* la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
				* la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
		6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed e essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

* in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
* documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
* copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal concorrente allegando apposita dichiarazione firmata digitalmente;

**La garanzia deve contenere la dichiarazione del sottoscrittore, firmata digitalmente, indicante gli estremi dell’atto o della procura dalla quale derivano i poteri di firma alla sottoscrizione della polizza.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

**Per fruire di dette riduzioni l’operatore economico segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti**.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

* 1. in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario o il GEIE o l’aggregazione di rete siano in possesso della predetta certificazione;
	2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

.

## 17.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Gli operatori economici devono **effettuare** il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 200,00.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** l’operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## 18.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

 Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati

 esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

 Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da

 quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dall’operatore economico alla stazione appaltante attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 27.07.2023**, pena **l’irricevibilità** dell’offerta e comunque la sua irregolarità.

**Il Sistema non accetta**:

* **offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;**
* **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1*.*

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf*.*

L’“***OFFERTA***” è composta da:

A – ***Documentazione amministrativa****;*

B – ***Offerta tecnica***

C – ***Offerta economica***

L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

* l’offerta è vincolante per il concorrente;
* con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it/), nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’**OFFERTA** si compone (ossia: ***Documentazione amministrativa****,* ***Offerta tecnica***, ***Offerta economica.***

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’OFFERTA.

L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.

All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.

La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.

Per gli operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i operatori economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica** e **l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’operatore economico o dal procuratore.**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l’art. 83, comma 9 del Codice**.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità devono presentare tutta la documentazione richiesta nel disciplinare conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Relativamente a stati, fatti e qualità personali oggetto di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000, come quelli attestati nel DGUE e nelle dichiarazioni allegate al presente disciplinare, gli operatori economici stranieri devono attenersi, nel dichiarare gli stati, le qualità personali ed i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (contenuti nel DGUE e nelle dichiarazioni allegate al presente disciplinare,) a quanto indicato all’art. 3 del DPR 445/2000 e, al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del DPR 445/2000 detti stati, qualità personali ed i fatti certificabili contenuti nei documenti di gara , DGUE e nelle dichiarazioni allegate al presente disciplinare, dovranno essere documentati con certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Se nessuna certificazione o attestazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza .

**L'offerta vincolerà l’operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma quattro del Codice per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli operatori economici, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia dell’operatore economico alla partecipazione alla gara.

## 19.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

* il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
* l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
* la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta NON ESSENZIALI per la configurazione dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna all’operatore ecoonomico un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’**esclusione** dell’operatore economico dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 20.CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative indicate nel paragrafo 20.3), DGUE nonché la documentazione indicata ai paragrafi 20.3 e 20.4.

|  |
| --- |
| **Documentazione amministrativa** |
| **Documento**  | **Busta**  |
|  Domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti (usare modello allegato) | Amministrativa |
| Procura a presentare domanda di partecipazione e offerta (EVENTUALE) | Amministrativa |
| PASSOE (mediante il portale FVOE di ANAC) | Amministrativa |
|  DGUE (Utilizzare il modello scaricabile dal link) | Amministrativa |
|  ‘Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo’ più relativa documentazione (EVENTUALE) | Amministrativa |
| Dichiarazione integrativa di cui al punto 20.3 del disciplinare di gara (usare modello allegato) | Amministrativa |
| ‘Dichiarazione di avvalimento’ (EVENTUALE) (usare modello allegato) | Amministrativa |
| Contratto di avvalimento (EVENTUALE) con data certa | Amministrativa |
| Eventuale DGUE dell’ausiliaria (EVENTUALE) | Amministrativa |
| Garanzia provvisoria  | Amministrativa |
| Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria (EVENTUALE) | Amministrativa |
| Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC  | Amministrativa |
| Eventuale documentazione per i soggetti associati  | Amministrativa |
| Documentazione attestante il pagamento del bollo | Amministrativa |
| Dichiarazione per informativa antimafia (usare modello allegato) | Amministrativa |
| Documentazione relativa ai requisiti di capacità economico – finanziaria | Amministrativa |
| Documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnica | Amministrativa |
| Atto costitutivo nel caso di concorrenti plurisoggettivi o altra documentazione come indicato al punto 20 del Disciplinare di gara  | Amministrativa |
| ***DGUE Subappaltatori (EVENTUALE)*** | Amministrativa |

### 20.1 Domanda di partecipazione

**La domanda di partecipazione è redatta, in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 2 al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo, se dovuta sulla base delle vigenti disposizioni. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante apposizione sull’allegato 2 della marca da bollo di € 16,00 annullata con datario, che verrà caricata a sistema.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

L’operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l’operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda, **sottoscritta con firma digitale**, l’operatore economico dichiara:

1. la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, raggruppamento, aggregazione di rete, GEIE);
2. in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun componente (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

c) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi alcun consorziato si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

d) di avere la disponibilità di idonei immobili da adibire a struttura di accoglienza abitative specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e indicando il titolo che legittima la disponibilità degli stessi (proprietà, locazione, comodato, altro)

**ovvero**

di essere in possesso dell'impegno del titolare a concederne la disponibilità di idonei immobili da adibire a struttura di accoglienza costituita da unità abitative, specificando il comune di ubicazione e il numero di posti di accoglienza in essi disponibili e il relativo titolo (locazione, comodato, altro);

e) che gli immobili sono agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Nel caso fossero offerte strutture non in regola secondo quanto prima indicato, l’operatore economico dovrà indicare nell’allegato 2 i dati delle strutture (identificativi catastali, indirizzo, compreso numero civico e piano) nonché allegare una o più asseverazioni di tecnico/i abilitato/i (secondo le necessità) che specifichi le irregolarità o gli adeguamenti da effettuare ed i tempi entro i quali la struttura messa a disposizione per il servizio di accoglienza potrà essere in regola con i requisiti di legge.

**Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata**, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale come di seguito:

* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila;
* nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
* nel caso di aggregazioni di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

**a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (ed. rete - soggetto), dall'organo comune;

**b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (ed. rete - contratto), dall'organo comune nonché da ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;

**c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L’operatore economico unisce all’allegato 2 (domanda e dichiarazioni) copia conforme all'originale della procura *e,* nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**La domanda deve essere firmata digitalmente dai soggetti prima indicati che rappresentano l’operatore economico singolo o raggruppato o dai loro procuratori**.

### 20.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L’operatore economico compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul sito <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, allegato anche al presente disciplinare, **deve essere firmato digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 20.1 che rappresentano l’operatore economico singolo o associato o da loro procuratori** .

Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I** - **Informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

L’operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

In relazione a ciò, in caso di **cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando** e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per l’operatore economico.

Nel caso di società con due soli soci, persone fisiche e/o giuridiche (altre società), i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

**Parte II** - **Informazioni sull'operatore economico**

L’operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

L’operatore economico indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

 L’operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa resa con la predisposizione dell’allegato 2, a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 20.3;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso l’operatore economico e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico (dichiarazione avvalimento allegata al presente disciplinare);
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono ess ere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità,** ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

**Parte III** - **Motivi di esclusione**

L’operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare (DGUE Parte III Sez. A-B-C-D).

**Parte IV- Criteri di selezione**

L’operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) per il requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 9 la sezione A:

* n. 1, per l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio (solo per gli operatori economici obbligati);
* n. 2, per l'iscrizione in altri tipi di Registri/Albi;

b) per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 10 la corrispondente voce della sezione B;

e) per il requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 11 la corrispondente voce della sezione C.

**Parte VI - Dichiarazioni finali**

**L’operatore** economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto,** è presentato oltre che dall’operatore economico singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

* nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
* nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
* nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Il DGUE, debitamente compilato secondo quanto precede deve essere firmato digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 20.1 che rappresentano l’operatore economico singolo o raggruppato o dai loro procuratori** .

### 20.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la sottoscrizione dell’allegato 2 fino all'aggiornamento dei DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

**1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c,c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del Codice;

**2.** dichiara:

**per gli operatori economici indicati all'art. 80, comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c, s.a.s, altro tipo di società o consorzio)**

* i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
* Per le **cooperative o cooperative sociali e per gli operatori economici appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 9 lett. b),c),d),e) ed f)** devono essere indicati la banca dati ufficiale o il pubblico registro al quale sono iscritti o registrate, con gli estremi di registrazione.

**per gli enti e le associazioni di volontariato o di promozione sociale:**

- che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara e devono essere indicati la banca dati ufficiale o il pubblico registro al quale sono iscritti o registrate con gli estremi di registrazione.

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;

**per gli altri soggetti senza scopo di lucro:**

che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di garae devono essere indicati la banca dati ufficiale o il pubblico registro al quale sono iscritti o registrate con gli estremi di registrazione.

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale.

**3.** che accetta, anche ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari di esecuzione e dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. che accetta il patto di integrità (sulla base di quanto formulato dall'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.831 del 3 agosto 2016, del Codice degli appalti approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 29 gennaio 2020; del DPR 16 aprile 2013. n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del sig. Ministro in data 8 agosto 2016).
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 8 agosto 2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto

**7.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale, partita IVA ;l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**8.** attesta di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al **Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)** e, preso atto dei termini di trattamento dei dati di cui al Disciplinare di gara, **esprime il proprio consenso e autorizza** la Prefettura al **trattamento** di tutti i dati richiesti in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell’intera procedura di gara e all’eventuale stipula e gestione del contratto, nonché all’**archiviazione** degli stessi da parte della medesima Prefettura.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

**9.** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte IV, sez. C, lett. d} del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**10.** si impegna a mettere a disposizione in fase di esecuzione dell’appalto le risorse umane indicate nella Tabella A allegata alle condizioni contrattuali da impiegare per la conduzione dello stesso.

**Per gli operatori economici che siano in possesso di certificazioni di qualità**

**11.** dichiara di essere in possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, come già indicato nel DGUE Parte IV Sez. D);

**12.** Al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell’erogazione dei servizi di cui al presente disciplinare di gara, gli operatori economici con la sottoscrizione della specifica dichiarazione contenuta nell’allegato 2, si impegnano a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essi formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.L’obbligo di denuncia è esteso anche a qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei confronti dell’imprenditore, ovvero qualsiasi componente la compagine sociale, nonché nei confronti dei familiari dei predetti soggetti.L’inosservanza di una delle sopracitate clausole determinerà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi dopo l’eventuale aggiudicazione

**Le dichiarazioni integrative predisposte anche nel fac-simile allegato 2 sono presentate, oltre che dall’operatore economico singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

* nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire e per le aggregazioni di rete di cui al paragrafo 20.1 lett.a) b) e c) del presente disciplinare da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi o della rete;
* nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
* dalla mandataria/capofila/consorzio stabile.
* da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;
* da ciascuna ausiliaria, in caso di avvalimento;

**Le dichiarazioni integrative devono essere firmate digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 20.1 che rappresentano l’operatore economico singolo o raggruppato o dai loro procuratori e dall’ausiliaria.**

### 20.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L’operatore **economico** allega la seguente documentazione amministrativa:

**-**domanda partecipazione secondo il modello all.2;

-dichiarazione integrativa contenuta nell’all.2 e documentazione a corredo indicata nel predetto allegato 2;

-copia eventuale procura e dichiarazione sostitutiva procuratore su sussistenza poteri rappresentativi;

-documentazioni ulteriore prevista per i soggetti associati nel successivo paragrafo 20.5 del presente disciplinare;

-copia conforme polizza copertura assicurativa contro rischi professionali di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare;

-certificazioni dei servizi analoghi resi nell’ultimo triennio di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare;

-garanzia provvisoria, corredata dalla dichiarazione di impegno contemplate di cui al paragrafo 16 del presente disciplinare, dalla dichiarazione del sottoscrittore contenente gli estremi del conferimento dei poteri di firma e dalla eventuale dichiarazione di conformità del documento di polizza da parte del concorrente, in caso di presentazione di documento analogico scannerizzato.

-certificazioni per riduzione importo garanzia provvisoria sensi art.93 c. 7 Codice;

-copia ricevuta versamento contributo Anac;

-DGUE;

- patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto;

-PASSOE;

- dichiarazione per informativa antimafia.

**Tutta le domande e dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 20.1 che rappresentano l’operatore economico singolo o associato o da loro procuratori** .

**In caso di avvalimento l’operatore economico dovrà produrre i seguenti documenti dell’ausiliaria:**

* DGUE;
* Dichiarazione sostitutiva dell’ausiliaria di cui all’art. 89 c. 1 del Codice contenente l’obbligo a mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie su facsmile allegato (paragrafo 20.2 del disciplinare)
* originale contratto avvalimento
* PASSOE ausiliaria
* dichiarazione integrativa dell’ausiliaria contenuta nell’allegato 2 .

**Tutte le dichiarazioni dell’ausiliaria devono essere firmate digitalmente dal soggetto che la rappresenti legalmente o dal procuratore.**

### 20.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER i SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti in forma associata forniscono, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, la documentazione e le dichiarazioni di seguito riportate in base alla propria tipologia. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 20.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

* copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
* dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

* atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
* dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata** di **un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

* dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
* dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma** è **priva di soggettività giuridica**

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatala; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
* dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

* **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
* **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**Tutte le dichiarazioni dei soggetti prima indicate devono essere firmate digitalmente dai soggetti rappresentanti legali o dai loro procuratori.**

## 21.CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere predisposta attraverso la compilazione di una **Relazione tecnica, a pena di esclusione,** e deve contenere la descrizione delle singole voci dell’offerta secondo gli elementi di valutazione indicati nell’allegato 2-ter .

**LA RELAZIONE TECNICA DEVE ESSERE INSERITA NELLA “BUSTA TECNICA”**

Per la valutazione dell’offerta tecnica la Commissione effettuerà la propria valutazione sulla base degli elementi contenuti nella Relazione tecnica. Pertanto, l’operatore economico deve predisporre la Relazione tecnica suddividendola in tanti paragrafi quanti sono i criteri e sub-criteri di valutazione previsti nell’allegato 1 ter. Ciò ai fini dell’attribuzione dei punteggi tabellari e discrezionali da parte della Commissione sugli elementi che di seguito si riepilogano:

1 QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO (Criterio)

1.1. Organizzazione del servizio –Subcriterio

Descrivere la proposta organizzativa distintamente per ciascuna delle voci scelte (sub-criteri) tra le 4 indicate .

1.2 Efficientamento del servizio –subcriterio

Descrivere per ciascuna delle voci scelte (sub-criteri), tra le 8 indicate , la relativa proposta di efficientamento .

2 PROPOSTE MIGLIORATIVE-Criterio

Descrivere per ciascuna delle voci scelte (sub-criteri), tra le 4 indicate, la proposta migliorativa .

La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, dovrà essere aderente ai criteri e sub criteri richiesti, alle caratteristiche del servizio in appalto e dovrà rispettare i seguenti requisiti: esaustività-chiarezza -completezza -concretezza -realizzabilità -pertinenza. Ogni paragrafo dovrà avere quale intestazione/titolo l’indicazione dell’elemento (criterio o subcriterio) cui fa riferimento ed essere redatto con caratteri (Arial 12) ed interlinea singola ,tali da renderlo facilmente leggibile. La Relazione tecnica non dovrà superare le 10 facciate (fronte-retro) , esclusa la eventuale documentazione grafica o fotografica che l’operatore economico intende allegare. Laddove la Relazione superasse le 10 facciate previste dal presente disciplinare, le eventuali ulteriori facciate rispetto alle 10 non verranno prese in considerazione né ai fini valutativi, né ai fini istruttori.

**L’offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 20.1 o dal procuratore .**

Nel caso di operatori economici associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 20.1.

**LA COMMISSIONE DI GARA valuterà ESCLUSIVAMENTE la RELAZIONE TECNICA CITATA NEL PRESENTE PARAGRAFO.**

QUALSIASI ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA **NON** SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE

## 22.CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

|  |
| --- |
| **Offerta economica**  |
| **Documento**  | **Busta**  |
| Offerta economica *( generata dal sistema)* | Economica |
| Allegato 4 al Disciplinare con le indicazioni sugli oneri aziendali della sicurezza ed il costo della manodopera  | Economica |
| Documentazione a comprova della congruità e sostenibilità dell’offerta | Economica |

L’offerta economica, firmata secondo le modalità di seguito descritte, è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

* la **“Offerta Economica”**, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella apposita scheda secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

1. scaricata e salvata sul proprio PC;
2. sottoscritta digitalmente.
* il modello **allegato 4** al presente disciplinare che deve contenere, **a pena di esclusione,** l’indicazione circa i costi della sicurezza aziendale (art. 95 comma 10 del codice degli appalti) ed i costi della manodopera (art. 95 c. 10 del Codice).

 Tale documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed essere inviata attraverso la piattaforma telematica.

* Documentazione a comprova della congruità e della sostenibilità dell’offerta.

Dovrà essere inserito a Sistema **un’unica percentuale di ribasso** che sarà applicata sul valore totale a base d’asta di cui alle voci 1 e 2 della Tabella 3 (per l’erogazione del servizio e per la fornitura dei beni e verranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

**L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 20.1 o dal procuratore .**

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

## 23.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previste nell’allegato al presente disciplinare denominato “Struttura dell’Offerta”.

La Commissione successivamente procederà alla formazione della graduatoria.

## 24.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 27.07.2023 con inizio alle ore 14:00 dal s*eggio di gara* che procederà, **in seduta pubblica online**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

-la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

-il Seggio di Gara procederà successivamente attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al seggio di gara, né alla Commissione di gara, né alla stazione appaltante, né alla Consip S.p.A., né agli operatori economici, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa ed il seggio di gara deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

-verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

-attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

-redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

-adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni operatore economico collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

**Non sono previste sedute pubbliche in presenza** in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dagli operatori economici in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

## 25.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei operatori economici e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "la stazione appaltante trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

 La commissione giudicatrice, di norma, lavora a distanza con procedure telematiche

 che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni e rende visibile ai

 concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 24:

* 1. I “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
	2. Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
	3. I prezzi offerti.

26. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica on line, la cui data sarà comunicata agli operatori economici ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell’allegato 1 ter al presente disciplinare. La commissione procederà alla parametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nell’allegato 1 ter.

La commissione procederà all’attribuzione dei punteggi e successivamente, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema agli operatori economici ammessi, all’apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile agli operatori economici attraverso il Sistema:

-i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

-darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara degli operatori economici;

-in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare l’operatore economico che verrà collocato prima nella graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

-mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;

-presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

## 27.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto all’operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del suddetto articolo.

## 28.AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

La procedura è distinta in due fasi:

* aggiudicazione e sottoscrizione dell'accordo quadro con ciascun operatore economico collocato in graduatoria e fino a concorrenza del totale dei posti dell’accordo quadro.
* affidamento dei contratti di appalto, derivanti dall'accordo quadro - senza riapertura del confronto competitivo - in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni fornite al paragrafo 31.

## 29.AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva comunque il diritto:

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice;

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

c) di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente l’Accordo quadro.

**Prima dell'aggiudicazione,** la stazione appaltante procede, nei confronti di ciascuno dei soggetti ai quali ha deciso di aggiudicare l'accordo, a:

1. richiedere- laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
2. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui

 al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d);

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica** la **procedura** e procede, entro cinque giorni, alle **comunicazioni** di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

Contestualmente la stazione appaltante procede a:

- verificare il possesso dei requisiti generali previsti al paragrafo 7 del disciplinare;

- richiedere i documenti necessari alla prova del possesso dei requisiti tecnici e di idoneità professionale previsti al paragrafo 11 del disciplinare non documentati in sede di gara.

- richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile all’operatore economico proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;

La stazione appaltante procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei operatori economici non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace,** ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. In caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti da parte di un operatore economico La stazione appaltante procederà, nei confronti del medesimo, alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante si riserva, altresì, dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione, la facoltà di dar corso ad un’esecuzione in urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del Codice nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione, In tal caso l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in caso di inefficacia dell’aggiudicazione definitiva.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate dagli stessi, qualunque sia il numero degli aggiudicatari, alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto **delle spese di pubblicazione è pari a €.5.000**.

La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari in proporzione al valore del contratto aggiudicato **.**

## 30.STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs.159/2011, recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verifichino le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

L’aggiudicatario dovrà documentare, all’atto della stipula del contratto o all’atto dell’inizio dell’eventuale esecuzione in via di urgenza richiesta dalla stazione appaltante, il possesso delle risorse umane richieste ed indicate nella tabella A allegata alle condizioni contrattuali nella misura prevista per ciascuna tipologia di struttura offerta.

L’aggiudicatario dovrà documentare, all’atto della stipula del contratto o all’atto dell’inizio dell’eventuale esecuzione in via di urgenza richiesta dalla stazione appaltante, relativamente alle strutture offerte quanto dichiarato in sede di offerta e cioè:

* copia della conformità urbanistica e della dichiarazione di conformità di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii di data recente per tutti gli impianti presenti, in particolare quello elettrico, termico e del gas o di trasporto ed utilizzazione dei liquidi infiammabili (ad es. gasolio) ove presenti;
* certificazione/dichiarazione rilasciata dal Comune o da altra autorità preposta o da un tecnico abilitato circa il numero di persone che ciascuna struttura offerta può accogliere sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975 (superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 ospiti e mq. 10 per ciascuno dei successivi).
* certificato di agibilità di data recente;
* certificazione di data recente attestante la conformità alle disposizioni di legge in materia di prevenzione incendi in relazione all’immobile ed alle attività che vi saranno svolte. A tale riguardo l’operatore economico dovrà tenere presente che:
* nel caso di strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il DM 9/4/1994 e ss.mm.;
* nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, etc.) le stesse possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell’Allegato I al D.M. 7/8/2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell’Allegato al D.M. 9/4/1994 e ss.mm.e in alternativa si potrà applicare il codice di prevenzione incendi di cui al DM 18.10.2019 e relativa regola tecnica verticale contenuta nella sezione V.5 di cui al DM 14.02.2020;
* per gli edifici di civile abitazione, con altezza superiore a 12 m, misurati dal piano esterno più basso al davanzale della finestra posta più in alto, occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall’allegato al D.M. 246/1987.
* una dichiarazione sottoscritta del responsabile della struttura di accoglienza di aver adempiuto agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.L.vo 81/2008, ove applicabile, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi presenti, alla riduzione degli stessi mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione applicabili ed alla nomina e/o designazione di tutti i soggetti operatori economici con il datore di lavoro nel mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa (RSPP, RLS, medico competente, addetti al primo soccorso sanitario, addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, ecc.).

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di assegnare, dopo l’aggiudicazione, gli ospiti nelle strutture offerte dopo aver effettuato verifica ispettiva dell’immobile, anche congiuntamente all’ASL, Vigili del Fuoco o altro organi tecnico deputato alle verifiche sulla conformità degli immobili al servizio di accoglienza ed al numero di ospiti.

L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto o al momento della consegna provvisoria, dovrà:

- produrre il titolo di detenzione della struttura (salvo il caso di proprietà dell’immobile destinato a struttura).

- sottoscrivere con la stazione appaltante il protocollo di legalità per la stipula del contratto.

- produrre tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara relativo alla conformità della struttura. Tale documentazione non dovrà essere prodotta dagli aggiudicatari per i quali si sia già in sede di gara proceduto alla verifica a campione dei requisiti di idoneità tecnico e professionale.

-Produrre il piano di organizzazione del personale, previsto nelle condizioni contrattuali, indicando le risorse umane impiegate, secondo la dotazione minima prevista tabella A –dotazione personale- allegata alle condizioni contrattuali, dall’offerta tecnica presentata e dimostrare, con la produzione di appositi curriculum vitae, la qualificazione delle risorse umane da destinare ai servizi di mediazione linguistico-culturale e assistenza sociale.

- entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% da calcolare sull'effettivo importo dell'accordo col medesimo stipulato secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'accordo è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

## 31.INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO- RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

In fase di aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

1. limitare il numero dei posti da aggiudicare per una o più strutture nei contesti territoriali in cui, per effetto di altre offerte ivi presentate, rilevi una concentrazione territoriale di posti di accoglienza ritenuta non adeguata;
2. limitare il numero dei posti di accoglienza per effetto del parere espresso dall’Ente locale, ai sensi dell’art. 12 D.L.113/2018 conv. nella legge 132/2018 modificativo dell’art. 11 c. 2 del D.L.vo 142/2015.

Per tali limitazioni di posti, la stazione appaltante proporrà in alternativa all’aggiudicatario la dislocazione di questi in altro contesto territoriale individuato dall’operatore economico, sempre dopo aver acquisito il parere dell’Ente locale.

Successivamente all’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla stipulazione del contratto con gli aggiudicatari per il numero dei posti di accoglienza ritenuti necessari.

Quanto all’attivazione dei posti di accoglienza, ossia all’assegnazione alle strutture dei cittadini stranieri da accogliere, la stazione appaltante si riserva la facoltà di derogare all’ordine di graduatoria degli aggiudicatari nei seguenti casi:

- per la esigenza di collocare donne e nuclei familiari in strutture a questi adeguate;

-per contemperare esigenze di ordine e sicurezza;

-per rispettare la diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità, al fine di evitare criticità di convivenza;

-per esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze in base all'esperienza pregressa non sono predeterminabili, dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la stazione appaltante procede a richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare inogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la stazione appaltante potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

### 31.1.STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

I singoli contratti di appalto sono stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata*.*

II contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore:

* prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non già in possesso della stazione appaltante;
* prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis*)* del Codice);
* prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, (art. 105, comma 2, del Codice).

### 31.2 SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della stazione appaltante delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La stazione appaltante, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, valutate le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente, potrà autorizzare o meno la sostituzione della struttura.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che si riserva di valutare l'idoneità della struttura alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

## 32.CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'attivazione dei contratti d'appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario, qualora svolga il servizio nella medesima struttura di accoglienza in precedenza gestita da altro operatore, deve assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

## 33.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 34.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la stazione appaltante, in qualità di stazione appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione alla presente procedura di gara e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all’espletamento della procedura medesima. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

**Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Titolare del trattamento è la Prefettura di Cuneo, con sede in Via Roma n. 3 (PEC: ammincontabile.prefcn@pec.interno.it, centralino +39 0171443411).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al/i seguente/i recapito/i:

PEC ammincontabile.prefcn@pec.interno.it.

**Finalità del trattamento dei dati e conferimento**

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla presente procedura di gara, in particolare per verificare la sussistenza, in capo agli operatori economici, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini della verifica delle cause di esclusione e dei criteri di selezione di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dall’operatore economico aggiudicatario vengono acquisiti dalla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è, altresì, necessario ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ovvero la stipula, la gestione e l’esecuzione del contratto.

**Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

**Base giuridica del trattamento**

L’operatore economico è tenuto a fornire i dati alla stazione appaltante in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il trattamento dei dati personali è pertanto legittimato da:

* 1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
	2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
	3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR).

**Dati oggetto di trattamento**

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici (a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione) di persone fisiche indispensabili per l’espletamento delle finalità sopra indicate, nonché i dati giudiziari e tutti i dati necessari ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

**Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti, quali ad esempio:

a) all’Autorità nazionale anticorruzione;

b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;

c) all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

**Trasferimento dei dati**

La stazione appaltante non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.

**Periodo di conservazione dei dati**

La stazione appaltante conserva i dati personali dell’aggiudicatario per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

**Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

La stazione appaltante non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

**Diritti dell’interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

**Diritto di reclamo**

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

## 35. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica amministrazione, e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

Gli operatori economici e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento

a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, gli operatori economici e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, gli operatori economici manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., la stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., la stazione appaltante ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

* + - 1. AVVERTENZE PARTICOLARI.

 1.In tutti i casi in cui dovessero verificarsi discordanze fra il contenuto del presente

 disciplinare e gli allegati prevale il disciplinare medesimo.

 2.L’articolo 6 ter della legge 50/2023, nell’ottica del contenimento della spesa

 pubblica, ha fatto venir meno i servizi di assistenza psicologica, di insegnamento della

 lingua italiana e di informazione normativa e di orientamento al territorio.

 Ciò premesso, qualora il disciplinare o gli allegati dovessero fare riferimento a tali

 prestazioni, le relative disposizioni sono da intendersi come non apposte.

 3.La commissione giudicatrice valuterà SOLO il file dell’offerta tecnica come redatto

 secondo le disposizioni del disciplinare e degli allegati e non considererà l’eventuale

 modello di offerta tecnica generato dal sistema elettronico.

 I concorrenti dovranno caricare l’offerta tecnica esclusivamente nell’apposita sezione

 della documentazione di gara. Il caricamento del file dell’offerta tecnica nella sezione

 della documentazione amministrativa costituirà causa insanabile di esclusione del

 concorrente.

 4.Qualora, nel corso del procedimento di gara od anche, successivamente, in corso

 di esecuzione dell’appalto, venisse approvato un nuovo capitolato ministeriale, si

 procederà alla modifica dei contratti e dei relativi prezzi per l’adeguamento al

 capitolato stesso.

 IL PREFETTO

 (Triolo)

1. Art. 80 c. 3 del codice:

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’[articolo 179, settimo comma, del codice penale](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#179)ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. [↑](#footnote-ref-1)